



Albinea, 27 settembre 2021

Circolare 27 CT-mp

Fatturazione elettronica con San Marino

La fatturazione elettronica per cessioni ed acquisti di beni con San Marino è facoltativa dal 1 ottobre 2021 al 30 giugno 2022, ma obbligatoria **con decorrenza dal 1° luglio 2022**.

La consultazione potrà avvenire tramite il portale “fatture e corrispettivi”. Pertanto, l’operatore nazionale potrà visualizzare, non solo i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute con operatori di tale Stato, ma anche ottenere le informazioni dell’esito dei controlli da parte degli uffici fiscali, delle fatture di vendita e acquisto.

Fatture elettroniche emesse verso San Marino

È necessaria l’attività di controllo da parte dell’ufficio tributario per le fatture emesse nei confronti degli operatori sammarinesi perché possa considerarsi legittima l’operazione fatturata in regime di non imponibilità.

L’art. 3 del citato decreto ministeriale prevede espressamente che il controllo a carico del predetto ufficio sia **eseguito entro i quattro mesi successivi** dall’emissione della fattura e che, laddove l’esito sia negativo, il soggetto nazionale, che ha emesso il documento, regolarizzi l’operazione effettuando una variazione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, **entro il termine dei trenta giorni successivi**.

Se la regolarizzazione viene eseguita entro il predetto termine, il soggetto operatore nazionale, che ha regolarizzato la fattura emessa, non deve pagare né gli interessi, né le sanzioni.

Fatture elettroniche ricevute da San Marino

Per gli acquisti da operatori sammarinesi, l’ufficio preposto all’attività di controllo è rappresentato dalla direzione provinciale delle entrate di Pesaro – Urbino.

In questo caso l’ufficio deve fornire l’esito positivo sulle fatture elettroniche trasmesse dall’ufficio di San Marino, in modo che il cessionario nazionale possa esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva laddove l’operazione di acquisto sia imponibile e quindi nel caso in cui sia stata esercitata la rivalsa.

Tuttavia, potrebbe anche verificarsi che il cessionario sia tenuto ad assolvere il tributo mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 8 del citato decreto ministeriale. In questo caso non viene meno, in presenza di tutte le condizioni di legge, il diritto ad esercitare la detrazione del tributo.

Cordiali Saluti

info@studiomontanari.it